

Il pagamento dell'indennizzo

“Che quando fanno dette sicurtà, è loro dolce cosa a toccare il danaro; ma quando viene il disastro della perdita, è tutto il contrario, e ciascuno tira il culo indreto, e fanno volentieri senza pagare”

di Mario Dal Cin

Il sottotitolo, costituito da un brano della lettera di Francesco Marco Datini alla moglie Margherita, è ancora oggi valido ed attuale, anche se la missiva è datata 5 aprile 1397.

Ma se il grande Datini avesse conosciuto le clausole che regolamentano, oggi, il pagamento dell'indennizzo nelle assicurazioni incendio, non sarebbe stato però così tenero con gli odierni assicuratori, che, oltre a tirare “il culo indreto”, contrattualizzano persino questa loro facoltà.

L'affermazione è indubbiamente forte e, quindi, deve essere dimostrata. Compito facile, facilissimo, discorrendo tra addetti ai lavori: ecco, infatti, come recita la clausola standard:

“Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. ...” (sinistri causati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; talvolta anche degli amministratori, dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata).

Per non tediare inutilmente il lettore con l'analisi critica in generale della clausola, rinviamo a ASSINEWS n. 6, n. 133 e 134, non senza però rimarcare che sulla illegittimità della clausola (per l'inversione dell'onere della prova che contiene) da anni non vi è più discussione. Ma, ciò nonostante, assai spesso la clausola continua a sopravvivere.

È quindi molto interessante vedere quanto dispongono al riguardo le polizze multirischi abitazioni, per le quali sarebbe giusto aspettarsi la migliore disponibilità degli assicuratori. Ed è ciò che faremo in questo articolo, analizzando e confrontando la normativa di 40 polizze M.R. abitazioni “scaricate” dai siti internet delle rispettive compagnie nello scorso giugno.

La clausola standard regola due fattispecie: assenza di procedimento penale e apertura di una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro.

Gli addetti ai lavori ritengono che i guai (per l'assicurato) si hanno solo quanto ricorre la seconda fattispecie, per la quale la clausola standard obbliga l'assicurato a produrre una prova negativa, come tale impossibile a darsi, e cioè a dimostrare che il sinistro non è dovuto a dolo o colpa grave dell'assicurato stesso, del contraente e, talvolta, anche di altri soggetti.

Considerando che in polizza sia derogata l'esclusione dei sinistri dovuti a colpa grave, la prova che incombe sull'assicurato che pretende l'indennizzo consiste nel dimostrare che il sinistro non è stato causato da dolo (dell'assicurato, ecc.).

La palese impossibilità dell'assicurato di fornire questa prova negativa consentirebbe agli assicuratori di rifiutare sempre l'indennizzo. Ma così essi non fanno, limitandosi ad opporre all'assicurato la mancanza di tale prova quando hanno dei dubbi sulla “genuinità” del sinistro e, questa volta a ragione, quando sono convinti di essere in presenza di un sinistro fraudolento pur non avendo prove

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it